

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BRUNO GANERI, BARRILE,  
BATTAFARANO, BERTONI, BISCARDI, DIANA Lorenzo,  
DONISE, LARIZZA, LOMBARDI SATRIANI, MACONI,  
MIGNONE, PAROLA, PELELLA, SENESE, VELTRI,  
CARCARINO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI,  
OCCHIPINTI, VERALDI e CAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1997

---

Norme per una migliore organizzazione ed una più piena  
operatività dell’ufficio del giudice di pace

---

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito dell'entrata in vigore della normativa relativa al giudice di pace ed alla luce dell'esperienza acquisita in questo primo periodo, si è constatato che la figura del giudice di pace riesce a svolgere il ruolo per cui è stata prevista e che i tempi di risposta sono più brevi di quanto non fossero quelli del giudice conciliatore e del pretore già competenti nelle stesse materie.

La legge istitutiva merita però interventi correttivi con riferimento alla disciplina transitoria, proprio in ragione del funzionamento dell'ufficio del giudice di pace e di contro per contribuire ad agevolare l'enorme lavoro che sono costretti a smaltire i giudici conciliatori ed i pretori.

Senza dire che la permanenza dell'ufficio del giudice conciliatore, mirata esclusivamente all'esaurimento delle questioni già pendenti, si rivela inutile, se non addirittura nociva sia sotto l'aspetto psicologico, per la naturale demotivazione, che sotto quello pratico della permanenza di un organico distaccato per quell'ufficio e che potrebbe essere meglio e più proficuamente utilizzato presso il giudice di pace.

La competenza penale attribuita al giudice di pace nel disegno di legge di iniziativa del Ministro di grazia e giustizia (atto Camera n. 1873) aumenterà considerevolmente le sue funzioni ed il carico di lavoro. Il disegno di legge governativo comporta, infatti, la sottrazione di alcuni reati alla competenza del pretore riducendo il carico di lavoro che grava attualmente sugli uffici giudiziari. Pertanto, è necessario assicurare a tali uffici un elevato livello di efficienza, che solo un personale qualificato ed altamente specializzato può garantire.

Tenuto conto della capacità di decisione e di smaltimento del lavoro fin qui dimo-

strata, riscontrabile in tutti gli uffici d'Italia, dal giudice di pace, si può serenamente prevedere l'attribuzione alla sua cognizione delle cause pendenti avanti al conciliatore, così permettendone la rapida definizione.

Per la stessa ragione, possono essere attribuiti al giudice di pace anche i procedimenti, ricompresi nella sua competenza, pendenti avanti ai pretori in quanto instaurati secondo le previsioni in tema di competenza precedenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del medesimo magistrato onorario.

Ciò consente di decongestionare le preture dai procedimenti di importanza minore.

L'accertamento e la eventuale decisione di trasmissione della causa, per incompetenza, dal conciliatore e dal pretore al giudice di pace vengono esplicitati attraverso un provvedimento reso in forma di ordinanza (così da garantire una rapida trasmissione) da emettere entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In conseguenza dell'aumento del carico di lavoro, l'ufficio del giudice di pace dovrà essere adeguatamente rafforzato.

In proposito, potrà far fronte alle relative necessità il personale di cancelleria attualmente addetto all'ufficio del conciliatore, data la scomparsa di quest'ultimo poco dopo la data di entrata in vigore della normativa contenuta nel presente disegno di legge.

L'assegnazione all'ufficio del giudice di pace avverrà nel rispetto delle qualifiche e delle funzioni.

L'attività di notificazione degli atti del giudice di pace viene svolta dagli ex messi di conciliazione ora messi del giudice di pace, giusto quanto previsto dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, e ribadito dalla circolare ministeriale 11/96 del 9 marzo 1996.

Va allora operata l'immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio negli uffici del conciliatore e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali va riconosciuto tale diritto, dopo tutti gli anni trascorsi al servizio dello Stato.

Al riguardo l'inquadramento nella quarta qualifica funzionale deve ritenersi adeguato. La destinazione in uffici compresi nel distretto di corte d'appello consente la prosecuzione del loro lavoro nelle medesime condizioni precedenti. Presupposto indispensabile è evidentemente il possesso dei

requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego, al fine di evitare un trattamento differenziato rispetto al rimanente personale assunto dal Ministero di grazia e giustizia.

Il comma 2 dell'articolo 4 del presente disegno di legge vale ad attribuire uniformità normativa all'attività dei messi in servizio presso l'ufficio del giudice di pace.

La copertura finanziaria del presente provvedimento legislativo è assicurata, per l'anno 1997, facendo ricorso ai fondi esistenti in apposito capitolo di bilancio e per gli anni successivi mediante l'aumento di alcuni diritti di notificazione e conseguentemente senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le cause pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avanti al conciliatore ed al pretore, ricomprese nella competenza del giudice di pace, sono decise da quest'ultimo organo.

2. Il conciliatore ed il pretore trasmetteranno senza indugio al giudice di pace le cause pendenti avanti ai loro rispettivi uffici mediante ordinanza emessa d'ufficio o su istanza di parte, previa deliberazione sommaria sulla competenza.

### Art. 2.

1. Il personale di cancelleria che alla data di entrata in vigore della presente legge è addetto all'ufficio del conciliatore è assegnato, secondo le rispettive qualifiche e funzioni, all'ufficio del giudice di pace esistente nel medesimo circondario, con il conseguente aumento di organico risultante dalla presente dotazione.

### Art. 3.

1. Nell'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in fine, le parole «fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza» sono soppresse.

### Art. 4.

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio presso gli uffici del conciliatore e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge sono immessi nel ruolo del Ministero di gra-

zia e giustizia, destinati ad uffici compresi nel distretto di corte di appello di appartenenza ed inquadrati nella quarta qualifica funzionale, purchè in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego, a prescindere dal limite di età.

2. I diritti e le indennità nonchè l'amministrazione e la ripartizione dei proventi dei messi in servizio presso l'ufficio del giudice di pace sono regolamentati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14.

#### Art. 5.

1. Alla copertura finanziaria della spesa, derivante dal presente provvedimento, quantificata in lire 11.869.078.000 si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per gli anni successivi mediante i diritti previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, dell'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1959, n.1229, modificato dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14, il cui importo viene sostituito dai seguenti:

- a)* per gli atti aventi fino a due destinatari..... L. 9.500
- b)* per gli atti aventi da tre a sei destinatari..... L. 22.000
- c)* per gli atti aventi oltre sei destinatari..... L. 32.000».





